



Ruolo dei tecnici e dei periti: da controllori a portatori di valore aggiunto

Filippo Codato – Direttore Agrifondo Mutualistico V.to e FGV



AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VG




PSRN – MISURA 17

Approvato con decisione C (2018) 6758 del 9/10/2018

- ▶ La misura persegue l'obiettivo di promuovere l'offerta e l'uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura attraverso il supporto alla prosecuzione e allo sviluppo del sistema assicurativo agevolato (sottomisura 17.1) e l'introduzione di strumenti di gestione del rischio innovativi, quali i fondi mutualistici (sottomisura 17.2) e l'IST (sottomisura 17.3).
- ▶ La misura, infine, è programmata per consentire l'attivazione combinata delle sottomisure (17.1 – 17.2 – 17.3) nei limiti dei massimali previsti, nonché per operare in sinergia con le azioni di gestione del rischio esistenti nel 1° pilastro della PAC ed altri strumenti nazionali inclusi nel Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i., evitando sovra compensazioni.



PSRN – MISURA 17 – ATTIVAZIONE COMBINATA



PSRN - ALLEGATO M 17 1.2 FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI E COPERTE DAI FONDI MUTUALISTICI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI-

Le fitopatie e infestazioni parassitarie sono soggette alla direttiva 2000/29/CE ai fini della circoscrizione o dell'eradicazione. L'elenco delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie è specificato nel Piano assicurativo agricolo annuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in base al decreto del 19 agosto 2005, n. 214, che recepisce la direttiva 2000/29/CE nella legislazione italiana, e si basa sull'evoluzione dei rischi dei diversi organismi nocivi.



PGRA 2019

FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE DELLE PROD. VEGETALI SOGGETTE A COPERTURA MUTUALISTICA

FITOPATIE

ALTERNARIA, ANTRACNOSI, ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS, BATTERIOSI, BOTRITE, CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE, CARBONE, COLPO DI FUOCO BATTERICO, CORINEO, VIROSI, FLAVESCENZA DORATA, FUSARIOSI, MAL DEL PIEDE, RUGGINI, SEPTORIOSI, MAL DELL'ESCA, OIDIO, MAL DELL'INCHIOSTRO, MARCIUME BRUNO, MARCIUME RADICALE, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, VAIOLATURA DELLE DRUPACEE, SCOPAZZI DEL MELO, PHYTOPHTORA RAMORUM, MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)

INFESTAZIONI PARASSITARIE

CINIPIDE DEL CASTAGNO, DIABROTICA, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME, TIGNOLE DEL POMODORO, TARLO ASIATICO, MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (*Drosophila Suzukii*), AROMIA BUNGII, CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*), POPILLIA (*Popillia japonica*), ELATERIDI PER IL MAIS (*Agriotes spp*), NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (*Sesamia spp*)



PGRA 2019 ART. 10 COMMA 3

Il perito incaricato dal Fondo, a seguito di denuncia di sinistro da parte del Socio aderente, verificato il danno sulla coltura, l'esistenza del nesso di casualità tra evento e danno, anche su appezzamenti limitrofi e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la Soglia.



LE FITOPATIE E LE INFESTAZIONI PARASSITARIE PER ESSERE OGGETTO DI
COMPENSAZIONE DA PARTE DEI FONDI



COMPRESSE NEL PGRA E PERTANTO SOGGETTE A PROTOCOLLI DI DIFESA



VERIFICATA L'ATTAUZIONE DELLA BUONA PRATICA COLTURALE
(FITOSANITARIA) ANCHE SU APPEZZAMENTI LIMITROFI



REGOLAMENTO FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE

1. Il Fondo ha come scopo quello di operare in modo complementare con gli altri strumenti di Gestione del rischio previsti dall'attuale normativa Comunitaria sulla Gestione del Rischio (Reg. UE 1305/2013 art. 36 e s.m.i.), in particolare con quello assicurativo, per una migliore salvaguardia delle produzioni viticole di pregio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
2. Il Fondo ha lo scopo di compensare gli Agricoltori aderenti, delle perdite di Prodotto subite a causa delle Fitopatie e Infestazioni parassitarie, previste dal PGRA emesso annualmente dal MiPAAFT, se non indennizzate dalle coperture agevolare assicurative, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
3. Tali Compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento, esclusivamente in caso di accertamento del verificarsi delle situazioni climatico/ambientali/ampelologiche in cui tutte le migliori tecniche e metodologie di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a disposizione dell'Agricoltore aderente, non riescono a contenere gli attacchi di detti patogeni.
4. L'intervento del Fondo riguarda il danno subito dalla produzione dell'anno, indicata nel Certificato di assicurazione (come nella Domanda di partecipazione), stipulato dall'Agricoltore associato, in relazione alle disposizioni tutte del PGRA e conformemente a quanto riportano nel PMI (e PAI) e a presente Regolamento.
5. L'adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.
6. Il presente Regolamento è emesso in osservanza al D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 Maggio 2016 e a tutte le normative nazionali e comunitarie in materia.


SCOPO





Non solo indennizzo!



Denuncia di sinistro da parte dell'agricoltore



Ci sono le condizioni per erogare un indennizzo




Non ci sono le condizioni per erogare un indennizzo



Input



Output



PSRN FONDI MUTUALISTICI 17.2

PARAGRAFO 8.2.4.3.2.5.

QUANTIFICAZIONE DELLE PERDITE


La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore aderente al fondo di mutualizzazione, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito), nominato dal Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni metereologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di protezione e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima della quantità di prodotto commercializzabile presente in campo e la confronta con la produzione protetta dall'agricoltore mediante il fondo per prodotto/Comune; la differenza rappresenta la mancata produzione (resa); se tale diminuzione risulta superiore al 30% rispetto alla produzione (resa) media, (produzione media triennale o quinquennale togliendo l'anno con il valore più alto e quello con il valore più basso) il Soggetto gestore procede al calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.



PRODOTTO OGGETTO DI PROTEZIONE




DANNO - SOGLIA






PERITO
RELAZIONE
PERITALE



SOGGETTO
GESTORE
CALCOLO DELLA
COMPENSAZIONE



COMPENSAZIONE
ALL'AGRICOLTORE
ADERENTE



CONDIZIONE DI COMPENSABILITA' RISPETTO DELLE BUONE PRATICHE COLTURALI

1. L'azienda si obbliga, pena la decadenza al diritto alla compensazione dei danni, a svolgere tutte le buone pratiche colturali/agronomiche ed in particolare quelle di carattere fitosanitario (es. difesa dalla Peronospora) con diligenza e tempestività al verificarsi delle condizioni climatico/ambientali che favoriscono l'insediarsi delle crittogame e delle infestazioni parassitarie, nelle diverse fasi fenologiche di sviluppo della vite.
2. Inoltre il vigneto deve apparire con un buon equilibrio vegeto-produttivo e non manifestare alcuna sofferenza di ordine patologico, fisiologico o trofico ed essere ubicato in un ambiente idoneo (non su terreni con evidente ristagno idrico a persistente umidità ambientale).
3. Attenersi, riguardo ai due punti precedenti almeno a quanto indicato dalla Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata dell'Uva da Vino, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecnica agronomica) dell'anno.



Uva da
vino





COMPENSAZIONE DEI DANNI DA FITOPATIE E INTESTAZIONI PARASSITARIE



UVA DA VINO DANNI ESCLUSI

- a colture non assoggettate alle ordinarie buone pratiche colturali, per fase fenologica e condizioni agronomiche richiede;
- di vigneti in squilibrio vegeto-produttivo o quelli che manifestano sofferenze di ordine fisiologico o trofico;
- di vigneti ubicati in un ambienti non idonei (su terreni con evidente ristagno idrico a persistente umidità ambientale);
- subiti dalle Imprese Agricole che non hanno, anche parzialmente ottemperato a quanto previsto riguardo alle norme sulla obbligatorietà della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE recepita con Dlgs 14 agosto 2012 n°150), in particolare al rispetto delle indicazioni divulgate e fornite, al riguardo, da bollettini Fitosanitari prodotti da Enti istituzionalmente preposti o da eventuali indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici sopralluoghi;



COMPENSAZIONE DEI DANNI DA FITOPATIE E INTESTAZIONI PARASSITARIE



STIMA DEI DANNI – UVA DA VINO

IL PERITO VERIFICA/VALUTA

- La corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- Lo stadio fenologico della coltura;
- Se il valore garantito dal Fondo abbia subito perdite a causa di fenomeni diversi da quelli coperti dal Fondo e/o dall'assicurazione con particolare riferimento alle Avversità previste dal PGRA annuale;
- Se esistono danni da avversità coperte dall'assicurazione;
- Se l'agricoltore abbia ottemperato diligentemente a quanto previsto dal presente regolamento;
- Il danno da fitopatie coperte dal Fondo sui singoli appezzamenti relativi ad ogni singolo Certificato di assicurazione/domanda di partecipazione, denunciati dall'Impresa associata, comprensivo del danno di qualità come di seguito normato, che non può comunque superare il danno medio d'Area omogenea come previsto al comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.



COMPENSAZIONE DEI DANNI DA FITOPATIE E INTESTAZIONI PARASSITARIE



DANNI DI QUALITA' - UVA DA VINO

In relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche del prodotto tutelato, causata dalle fitopatie protette dal Fondo, alle eventuali penalizzazioni applicate, al riguardo, dalla Cantina di conferimento, il danno qualitativo è valutato attraverso i seguenti coefficienti da applicare al quantitativo di Prodotto effettivamente portato a raccolta:


- percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta, fino ad un coefficiente limite del 60.

Aree omogenee e danni da Fitopatie



Area Omogenea: singola area viticola tipica, avente le medesime caratteristiche orografiche, geo pedologiche, climatiche, o, in generale, situazione omogenea ambientale relativamente all'insediarsi o alla capacità di insediarsi della Fitopatia o della Infestazione parassitaria coperta dal Fondo





Media di Danno risultante nell' area omogenea (+/- 10%)





COMPENSAZIONE DEI DANNI DA FITOPATIE E INTESTAZIONI PARASSITARIE



DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE – UVA DA VINO

La compensazione terrà conto e viene stabilita, in relazione al:

- superamento della soglia come previsto dalle norme in materia (art. 38 del Reg UE 1305/2013);
- compensabilità in ordine al rispetto del regolamento e al proposito a quanto valutato dai periti;
- Valore residuo al netto delle perdite subite dalle Avversità Atmosferiche (riportate sul bollettino di campagna);
- franchigia, limiti e disponibilità annuale del Fondo.

NB il limite di compensazione è pari al 30% del Valore in copertura con un limite assoluto per aziendali 100.000 €



COMPENSAZIONE SOGGETTA A

LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

La refusione dei danni a favore delle Imprese danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.





COMPENSAZIONE SOGGETTA A



SOGLIA

Possono formare oggetto di compensazione a carico del Fondo i danni, da Fitopatie e da Infestazioni parassitarie, subiti dalle Imprese aderenti al Fondo, solo ed esclusivamente allorquando le Avversità coperte dal Fondo, producono una perdita della Produzione media annua complessiva per singolo comune superiore al 30%; come da definizione di Soglia.

FRANCHIGIA

Il Fondo interviene e compensa i danni al netto della Franchigia del 20%, per singolo appezzamento.


LIMITE DI COMPENSAZIONE

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere all'Impresa aderente un importo a titolo di compensazione dei danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie, superiore ai limiti per ettaro e per azienda stabiliti annualmente dal Comitato di Gestione; comunque la compensazione riconosciuta dal Fondo alle singole Imprese dovrà essere inferiore al 70% dell'effettiva perdita di prodotto garantita nell'anno.

ANNATA AGRARIA 2019

IL PERITO VERIFICA/VALUTA

- Se l'agricoltore abbia ottemperato diligentemente a quanto previsto dal regolamento;
- Il danno da fitopatie coperte dal Fondo sui singoli appezzamenti relativi ad ogni singolo Certificato di assicurazione/domanda di partecipazione, denunciati dall'Impresa associata, comprensivo del danno di qualità come di seguito normato, che non può comunque superare il danno medio d'Area omogenea come previsto al comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.



CONCOMITANZA DI DANNI ABIOTICI (AVV. ATMOSFERICE) E BIOTICI

GRANDINE
DANNO 35%

FITOPATIA
DANNO 45%

CICLO VEGETO PRODUTTIVO DELLA COLTURA

(ES. VALORE GARANTITO € 10.000)



CALCOLO DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO IN FORMA INDIPENDENTE

VALORE GARANTITO	DANNO AA	DANNO FIT	TOTALE DANNO %	VAL RES DA FIT	IND. AA	IND FIT	TOT	EFFETTIVO DANNO %
10.000	45%	35%	80%	6.500	2.925	3.500	6.425	64%

CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE MUTUALISTICA IN FORMA INDIPENDENTE

VALORE GARANTITO	DANNO AA	DANNO FIT	TOTALE DANNO %	VAL RES DA AA	IND. FIT	IND AA		
10.000	45%	35%	80%	5.500	1.925	4.500	6.425	64%

CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE MUTUALISTICA E DELL'INDENNIZZO ASS.VO IN FORMA COMPLESSIVA ASSOCIATA

VALORE GARANTITO	DANNO AA	DANNO FIT			RIPARTIZIONE TRA BIOTICHE E ABIOTICHE		% DANNI RIPARAMETRATI		IND AA	IND FIT	TOT
					EFFETTIVO DANNO TOT	% AA	% FIT	% AA			
10.000	45%	35%	80%	64%	56%	44%	36%	28%	3.614	2.811	6.425



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

